

Codice A1814A

D.D. 22 agosto 2017, n. 2650

Autorizzazione idraulica n. 1583 per l'attraversamento in sub-alveo del Fosso Val Marchese, con condotta di distribuzione acqua potabile in PE DE 75, in adiacenza al ponte di regione Valoppina in Comune di Frinco (AT). Richiedente: Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato.

Con nota in data 04/07/2017 prot. n. 201707P005418(ns. prot. n. 31428 del 04/07/2017), il Sig. Aldo Quilico in qualità di Presidente del Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato con sede legale in via Ferraris,3-14036 Moncalvo(AT)), P.IVA n. 01202730055, ha presentato istanza, per il rilascio di concessione demaniale alla realizzazione di un attraversamento in subalveo nel Fosso Val Marchese mediante condotta in PE DE 75, in adiacenza al ponte di regione Valoppina nel Comune di Frinco(AT).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall' Ing. Corrado Bignante, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera consistente nella posa, mediante perforazione orizzontale controllata (NO-DIG), di tubazione in PE DE 75, per la distribuzione di acqua potabile.

L'avviso di deposito degli elaborati progettuali è rimasto pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Frinco (AT) per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato Fosso Val Marchese, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 4/11/1938), al n. 83, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

In data 09/08/2017 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'attraversamento con perforazione orizzontale controllata è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Fosso Val Marchese a condizione che:

-la tubazione in PE venga spinta fino alla profondità minima di mt. 1,50 dal punto piu' depresso del fondo alveo e che lungo le sponde sia garantito uno spessore di ricoprimento di almeno mt. 1,50 evitando l'indebolimento delle sponde medesime;

-lo scavo per la realizzazione della camera di spinta, per l'installazione dell'attrezzatura spingitubo, venga effettuato al di fuori della fascia di rispetto di mt. 10,00, misurati dal ciglio superiore di sponda del corso d'acqua ;

-l'attraversamento venga individuato sulla località con idonea segnaletica.

Visto il regolamento regionale n. 14R/2004 e s.m.e i. con il quale viene data attuazione all'art. 1 della legge regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m. e i.;
- vista la L.R. n. 12/2004, art. 1 e relativo regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 modificato dal regolamento regionale n. 2/R del 04/04/2011;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato con sede Legale in via Ferraris,3 – Moncalvo (AT) alla realizzazione di n. 1 attraversamento in subalveo

del corso d'acqua pubblico denominato Fosso Val Marchese, in adiacenza al ponte di località Valoppina del Comune di Frinco (AT), secondo le caratteristiche e nelle posizioni indicate nei disegni che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera dovrà essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche, previste negli elaborati grafici e nelle note modificative e integrative richiamate nelle premesse e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **mesi 12 (dodici)** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, da richiedersi prima della scadenza del tempo utile nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata o posta certificata, il nominativo del tecnico incaricato della Direzione dei Lavori, nonché l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto autorizzato e quanto realizzato;
 - ad avvenuta ultimazione il Consorzio dei Comuni per l'Acquedotto del Monferrato dovrà inviare una dichiarazione a firma del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato e secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ;
 - le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni cagionati;
 - il committente, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate e dell'alveo in prossimità delle stesse, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per ragioni di pubblico interesse o per il buon regime idraulico del corso d'acqua. Nel caso di revoca, il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
 - l'autorizzazione si intende accordata con esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale e dei propri funzionari in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua in particolare in presenza di eventuali variazioni del profilo del fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dell'attraversamento, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità Idraulica;
 - l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - le opere potranno essere realizzate solo dopo il rilascio del formale atto di concessione per l'occupazione del sedime del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 12/2004 e del relativo Regolamento di attuazione n. 14/R /2004 modificato dal Regolamento n. 2/R/2011.
- Con il presente provvedimento si autorizza l'occupazione dell'area demaniale individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/autorizzazione che si rendessero necessari ai termini di legge attualmente in vigore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. Mauro FORNO